



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Prot. **0008282**
del 09/07/2019 ore 11:58:59
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 08 LUG. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Reggio Emilia
V. R. Livatino, 3
42100 REGGIO EMILIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 85/2019–Antiriciclaggio–Quesito sulla formazione in materia di antiriciclaggio.

Con il quesito formulato il 10 maggio scorso l'Ordine chiede di sapere se la partecipazione di un'iscritta in qualità di relatrice a un seminario di formazione in materia di antiriciclaggio per dipendenti e tirocinanti dello studio professionale organizzato e svoltosi presso l'Ordine (per il quale, trattandosi di evento non rivolto agli iscritti, non è stato richiesto l'accreditamento) possa valere quale formazione, effettuata dall'iscritta, ai fini del Piano di Formazione antiriciclaggio.

Sulla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

Si osserva preliminarmente che la normativa di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prescrive a carico degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché a carico dei loro dipendenti e collaboratori, un obbligo di formazione in tale materia¹. Il legislatore ha, altresì, disposto a carico degli Ordini professionali, un obbligo di promozione (e controllo) dell'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti, individuabile, innanzitutto, nell'obbligo di promuovere, a favore di questi, specifica formazione in tale ambito².

Al fine di agevolare Ordini e iscritti nel corretto adempimento dei sopraindicati obblighi, il Consiglio Nazionale ha suggerito, con informative CNDCEC nn. 48/2018 e n. 88/2018, l'adozione del Piano di formazione antiriciclaggio. Tale strumento, redatto in armonia con il Regolamento della Formazione

¹ Vd. art. 16, co. 3, D.lgs. n. 231/2007.

² Vd. art. 11, co. 1, D.lgs. n. 231/2007

professionale Continua (di seguito Regolamento FPC) attualmente vigente³, intende esclusivamente agevolare:

- gli iscritti nell'adozione di un adeguato piano formativo che consenta loro il corretto adempimento dell'obbligo di formazione di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 231/2007,
- gli Ordini territoriali nell'attività di promozione dell'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti.

Con particolare riferimento all'obbligo di formazione sulla normativa antiriciclaggio previsto, a carico degli iscritti, dal D.lgs. n. 231/2007 cui il Piano fa riferimento, con le citate informative (in particolare con l'informativa n. 88/2018) è stato chiarito che, ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, e dunque, nell'ambito del suddetto Piano, gli iscritti possono far valere:

- sia la partecipazione agli eventi formativi in materia di normativa antiriciclaggio organizzati dagli Ordini (e in tal caso, laddove tali eventi siano stati accreditati, l'attività formativa svolta sarà riconosciuta anche ai fini dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC con la conseguente maturazione dei crediti formativi corrispondenti⁴);
- sia la partecipazione a eventi organizzati da altri soggetti, ivi inclusa anche la possibilità di organizzare, in modo autonomo, come titolare di uno studio professionale, sessioni formative interne alla propria struttura.

Premesso, dunque, che, secondo il Piano di Formazione antiriciclaggio, l'iscritto può adempiere l'obbligo formativo ivi individuato anche attraverso la partecipazione a eventi formativi organizzati da soggetti terzi (tra i quali rientrano, evidentemente, anche gli eventi organizzati dagli Ordini e non accreditati), nel caso segnalato, si deve verificare se la partecipazione in qualità di docente, e non di discente, a tali eventi possa egualmente considerarsi valida ai fini dell'assolvimento di tale obbligo. Al quesito, evidentemente, può darsi risposta di segno positivo sulla scorta della considerazione che l'attività di relatore/docente in un corso di formazione ben può ritenersi, a tutti gli effetti, svolgimento di attività formativa nella materia oggetto di tale docenza.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che, nell'ambito del Piano di formazione antiriciclaggio, l'iscritta potrà far valere la docenza come attività formativa svolta in occasione di un evento (formativo) organizzato da soggetto terzo. In tal senso l'Ordine potrà rilasciarle attestazione idonea a comprovare lo svolgimento di attività formativa da parte dell'iscritta ai soli fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



³ Vd "Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 che modifica quello vigente pubblicato nel BU n. 24 del 31 dicembre 2017" pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero di Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018.

⁴ Si precisa peraltro che l'art. 5, co. 2, del citato Regolamento FPC prevede che, nel triennio formativo, l'iscritto maturi obbligatoriamente almeno 9 dei 90 crediti formativi richiesti in attività formative aventi ad oggetto, tra le altre materie, anche la normativa antiriciclaggio.